



COMUNE DI CALVIGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.8 DEL 25/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **nove** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Casarini Marco - Presidente	Sì
2. Doria Andrea - Consigliere	Sì
3. Barbara Mario - Consigliere	Sì
4. Pasotti Andrea - Consigliere	Sì
5. Sinibaldi Fabio - Consigliere	Sì
6. Saviotti Maurizio - Consigliere	Sì
7. Decontardi Simone - Consigliere	Sì
8. Albertocchi Claudio - Consigliere	Giust.
9. Gramegna Andrea - Consigliere	No
10. Valade' Simonetta Francesca in Leoni - Consigliere	Sì
11. Leoni Fabio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Sciamanna Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Casarini Marco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, commi 1 e 2, del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della legge 13.5.1999, n. 133, che prevede:

"1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo [...]";

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- l'art 3, comma 1, del medesimo decreto, così come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge finanziaria 2007), che stabilisce *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;*

- l'art. 3-bis. *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;*

- l'art. 4. *L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento";

VISTO il D.lgs. 14.03.2011, n. 23: *"Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale";*

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, che stabilisce quanto segue: *"La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E'*

abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5";

RICHIAMATO l'art. 13, comma 16, del D.L. 06.12.2011, n. 201: "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", il quale recita che all'art. 1, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, *le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole "20 dicembre"*. Il pagamento del tributo è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Infatti, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota determinata e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 06.11.2013 è stato approvato il regolamento istitutivo della suddetta addizionale comunale;
- con deliberazione C.C. n. 16 del 30.07.2015 il Comune di Calvignano ha stabilito le aliquote per anno 2015 nella percentuale del 0,6 % con soglia di esonero per i redditi sino a € 7.500,00;
- con deliberazione C.C. n. 03 del 23.04.2016 il Comune di Calvignano ha stabilito le aliquote per anno 2016 nella percentuale del 0,6 % con soglia di esonero per i redditi sino a € 7.500,00;
- con deliberazione C.C. n. 02 del 25.03.2017 il Comune di Calvignano ha stabilito le Aliquote per l'anno 2017 nella percentuale del 0,6 % con soglia di esonero per i redditi sino a € 7.500,00;
- con deliberazione C.C. n. 10 del 09.04.2018 il Comune di Calvignano ha stabilito le aliquote per l'anno 2018 nella percentuale del 0,6 % con soglia di esonero per i redditi sino a € 7.500,00
- con deliberazione C.C. n. 2 del 30.03.2019 il Comune di Calvignano ha stabilito le aliquote per l'anno 2019 nella percentuale del 0,6 % con soglia di esonero per i redditi sino a € 7.500,00

ATTESO CHE ai sensi delle disposizioni di legge citate, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D. L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 17, per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato fissato al 31 luglio 2020;

DATO ATTO INOLTRE CHE l'art. 106 comma 3bis del D.L. 34/2020 convertito con modificazione nella L. 67/2020 dispone quanto segue: "In considerazione delle condizioni di

incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021».”;

VISTA LA Legge di stabilità per l'anno 2020;

RITENUTO di confermare l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, confermando la soglia di esenzione per i redditi annui imponibili pari o inferiori a € 7.500,00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis – comma 1 – del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con voti votazione unanime resa in forma di Legge

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare per all'anno 2020, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, prevista dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, come di seguito indicato:

ALIQUOTA (%): 0,6

SOGLIA DI ESENZIONE PER I CONTRIBUENTI CON REDDITO COMPLESSIVO ANNUO IMPONIBILE PARI O INFERIORE A € 7.500,00;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per opportuna conoscenza ed ai fini dell'adozione di tutti i provvedimenti attuativi di propria competenza, ed in particolare della pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;

Con separata votazione unanime, resa nelle forme di legge, il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI CALVIGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Calvignano, li 25/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Casarini Marco

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Casarini Marco

Il Segretario Comunale
Dott. Sciamanna Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 120 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/08/2020 al 20/08/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Calvignano, lì 05/08/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Sciamanna Sandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 25-lug-2020

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Calvignano, lì 25-lug-2020

Il Segretario Comunale
Dott. Sciamanna Sandro